



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

**REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'
DI PROGETTAZIONE INTERNA DELLE
OPERE PUBBLICHE COMUNALI E LA
REDAZIONE DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 2.04.2001.

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DELLE OPERE PUBBLICHE COMUNALI E LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di progettazione opere pubbliche e di redazione degli strumenti urbanistici del Comune di Cassano M. quando tale attività dev'essere svolta da dipendenti comunali.

TITOLO I ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE OO.PP.

Art. 2 – Art. 3 – Art. 4 – Art. 5 – Art. 6

[L'intero Titolo I è stato sostituito dal *Regolamento per l'organizzazione e la ripartizione degli incentivi dell'attività di progettazione interna delle opere pubbliche comunali* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 19.05.2005]

TITOLO II

ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ART. 7 - INIZIATIVA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

1. L'iniziativa della pianificazione urbanistica generale ed attuativa di competenza comunale spetta al Sindaco che vi provvede con proprio atto d'indirizzo, dopo aver sentito il Responsabile dell'Area Territorio in ordine alle modalità di svolgimento dell'incarico ed alla misura dell'incentivo previsto dal presente regolamento, se si ricorre all'attività del personale comunale.
2. L'atto d'indirizzo deve contenere:
 - a) l'oggetto dell'attività di pianificazione;
 - b) il tipo di strumento urbanistico interessato;
 - c) i motivi per i quali si ricorre all'attività;
 - d) il termine entro il quale l'attività dev'essere svolta;
 - e) le modalità di svolgimento dell'incarico (personale interno o contratto d'opera);
 - f) la misura dell'incentivo in caso di attività interna.
3. Il Responsabile dell'Area Territorio procede d'ufficio ad avviare il procedimento di variante di uno strumento urbanistico generale o attuativo, quando le modifiche costituiscono atto dovuto per l'applicazione di leggi o atti generali comunali o per rimediare ad errori contenuti nell'atto da variare.
4. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma la determinazione dell'incentivo e dei tempi di completamento dell'istruttoria, avverrà nei modi previsti dall'art.19, 2° comma del regolamento di organizzazione degli uffici, sentito il direttore generale.

ART. 8 - REDAZIONE D'UFFICIO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

1. Salvo diverse modalità stabilite nell'atto d'indirizzo indicato al precedente art. 7, la redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi d'iniziativa comunale e loro varianti è di norma assicurata dal Responsabile dell'Area Territorio che si avvale a tal fine del responsabile dei procedimenti in materia urbanistica, se nominato.
2. Il Responsabile dell'Area Territorio, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'atto d'indirizzo o all'atto di avvio d'ufficio del procedimento, individua con proprio atto, tra il personale assegnato alla sua Area, i dipendenti collaboratori con funzioni tecniche o amministrative del responsabile del procedimento per la redazione dell'atto di pianificazione.

ART. 9 - INCENTIVO PER L'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

1. Ai dipendenti incaricati della redazione di un atto di pianificazione urbanistica spetta l'incentivo previsto dall'art.18 della legge nr. 109/1994.
2. L'incentivo è attualmente determinato nella misura massima stabilita per legge, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell' 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria.
3. Solo quando una prestazione non sia diversamente valutabile è ammessa la determinazione "a vacanza" valutata nella stessa misura percentuale indicata nel precedente comma 2, rapportata

sulla base delle tariffe a vacanza stabilite dalle organizzazioni di categoria (Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri, ecc.).

4. Le quote dell'incentivo da corrispondere ai dipendenti che hanno svolto le funzioni indicate al precedente articolo, saranno quelle che verranno determinate in via generale con la contrattazione decentrata.
5. Fino a quando non sarà sottoscritto l'accordo decentrato, si applicheranno le misure previste dal regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale del 30-10-1998 nr.256.
6. La determinazione della misura effettiva dell'incentivo dovuto per ogni singolo atto di pianificazione istruito da dipendenti comunali, avviene con gli atti indicati al precedente articolo 9, dopo aver sentito il responsabile dell'Area interessato.

TITOLO III NORME COMUNI

ART. 10 - COPERTURA FINANZIARIA

1. Nell'ambito degli stanziamenti del bilancio annuale, il P.e.g. determina i fondi destinati alla progettazione interna delle opere pubbliche e della pianificazione urbanistica comprensivi delle somme per gli oneri riflessi da determinare in aggiunta alle quote d'incentivo fissate nei precedenti articoli 5 e 9.
2. I predetti fondi, fino al loro ammontare, costituiscono impegno ai sensi dell'art. 183, 2° comma del T.U.EE.LL.
3. Successivamente al finanziamento della spesa progettuale, ed in occasione della prima variazione di bilancio utile, la parte di fondo utilizzata per l'incentivo alla progettazione di un'opera pubblica, viene reintegrata delle somme già utilizzate mediante corrispondente prelevamento dal capitolo di spesa che finanzia la singola opera progettata e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella voce spese tecniche del quadro economico.
4. Con l'atto di individuazione dei soggetti interessati all'attività collegata all'erogazione del compenso, il Responsabile dell'Area Risorse registra subimpegno nell'ambito dell'impegno generale costituito ai sensi del precedente art. 5, 2° comma.
5. In ogni caso, l'incentivo di progettazione o di pianificazione è da corrispondere agli interessati al netto degli oneri contributivi a carico dell'Ente calcolati ai sensi del primo comma.

ART. 11 - PENALI

1. Il dipendente incaricato di una delle attività che il presente regolamento collega all'incentivo per la progettazione o pianificazione, è tenuto al pagamento di una delle penalità previste dai successivi commi in caso di ritardo o errori nello svolgimento dell'attività.
2. Quando l'errore nel compimento dell'attività sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, la quota di incentivo riferita al dipendente responsabile è ridotta di un decimo.
3. Quando dall'errore consegue l'impossibilità di rimediarevi rispetto ai tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, oppure richieda variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, la quota d'incentivo riferita al dipendente responsabile è ridotta del 70%.
4. Quando gli errori siano tali da rendere necessario l'abbandono del progetto o del piano

urbanistico oppure a disporre il rifacimento integrale; o quando gli errori siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: ai dipendenti responsabili dell'errore non è dovuto alcun incentivo.

5. Negli altri casi la relativa quota è ridotta del 50%.
6. Ai fini del presente articolo si considera errore nella prestazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
7. Resta salva, nei casi di errori nella prestazione, l'applicazione delle vigenti norme disciplinari.
8. Il mancato rispetto dei termini nello svolgimento dell'incarico comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso per ogni giorno di ritardo.
9. Il Responsabile dell'Area competente per materia irroga le penalità individuando il dipendente responsabile.
10. Quando la natura dell'errore o le modalità di svolgimento dell'incarico non consentano di individuare esattamente il singolo dipendente responsabile, le penalità previste dal presente articolo sono poste a carico di ciascun dipendente coinvolto nel procedimento amministrativo e limitatamente alla quota di incentivo al medesimo spettante.
11. Le penalità sono irrogate, previa contestazione scritta, mediante trattenuta della somma dovuta in fase di liquidazione del compenso.

TITOLO IV NORME FINALI

ART. 12 –ABROGAZIONI

1. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 9, con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 256 del 30-10-1998 avente ad oggetto la disciplina dell'incentivo sulla progettazione.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione che avverrà entro cinque giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento.
2. Munito del sigillo del Comune, il presente regolamento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi del Comune.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.